



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
di Padova e Rovigo

(PRESENTAZIONE)

INTRODUZIONE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il sistema penitenziario vigente in Italia ha il suo fulcro nella legge n. 354 del 26.7.1975 (ordinamento Penitenziario) e nel D.P.R. 30.6.2000 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà) che ha sostituito il precedente regolamento di esecuzione della legge 354/75, dando maggiore attuazione e forza ai principi attuativi che hanno ispirato la riforma penitenziaria. Una particolare evidenza merita il nuovo regolamento di esecuzione del 30 giugno 2000 che recepisce ed assimila le riforme intervenute successivamente alla legge 354/75 e, particolarmente, la legge n.165 del 27.6.1998 detta "Simeone-Saraceni".

La legge n.1 del 12.1.1977 - n. 450 del 20.7.1977. La legge n. 689 del 24.11.1981. La legge n. 646 del 13.9.1982. La legge n. 297 del 21.6.1985 ed in particolare la legge "Gozzini" n. 663 del 10.10.1986, la quale ha introdotto l'ampliamento delle opportunità trattamentali. La legge n. 297 del 7.8.1992 (legge Martelli). La legge n.296 del 12.8.1993 ed infine la legge n.1005 del 1998 hanno modificato ed integrato l'impianto originario dell'ordinamento penitenziario. Altre fonti e norme di diritto penitenziario si possono trovare nel codice penale e nel codice di procedura penale. L'ultima innovazione è rappresentata dalla legge n.49 del 21.2.2006 relativa all'affidamento al servizio sociale in casi particolari (tossicodipendenza- alcoldipendenza).

In conformità al dettato costituzionale ed ai dettati internazionali recepiti dall'Italia, l'ordinamento penitenziario si sviluppa secondo alcune precise linee direttrici:

- 1) espiazione della pena secondo criteri di umanità e salvaguardia dei diritti umani e diritti fondamentali della persona;**
- 2) espiazione della pena finalizzata alla rieducazione del condannato ed al suo inserimento sociale;**
- 3) prevenzione della recidiva e della criminalità.**

Il nuovo regolamento di esecuzione persegue i seguenti obiettivi:

- 1) formulare una regolamentazione tale da escludere ogni forma di restrizione gratuitamente affittiva;**
- 2) formulare una regolamentazione tale da consentire l'esercizio ai ristretti di tutte le libertà che le esigenze di ordine e sicurezza in sé non impongono di escludere o limitare;**
- 3) fissare standards detentivi rispettosi della dignità e personalità dei ristretti per garantire un adeguato benessere psicofisico;**
- 4) rendere più concreti i presupposti dell'attività trattamentale mediante esatta collocazione territoriale dei ristretti, disponibilità delle offerte trattamentali, incisività dell'azione degli operatori trattamentali,, iter più agevole per la fruizione delle misure alternative.**

L'art. 1 del nuovo regolamento di esecuzione cita testualmente: “ il trattamento dei detenuti è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”.

PRESENZA DEL SERVIZIO SOCIALE NEL SISTEMA PENITENZIARIO

Per riscontrare la presenza del servizio sociale penitenziario nella realtà italiana, è necessario risalire al 1948, anno in cui andavano a realizzarsi i primi interventi nel settore della delinquenza minorile. La figura dell'assistente sociale sarà poi strutturalmente inserita presso gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni a seguito della legge 1085/62. L'impiego di assistenti sociali segna un'importante innovazione nel concetto di esecuzione penale che, rimanendo di esclusiva competenza dello Stato, si apre ad una particolare considerazione dei fattori sociali di devianza.

Per quanto riguarda gli adulti, una specifica azione da parte di primi assistenti sociali si nota intorno agli anni '50 presso l'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia a Roma e in qualche altro istituto penale. Per vedere l'effettiva operatività del servizio sociale nel settore della devianza adulta bisogna arrivare al 1978, tre anni dopo l'emanazione della cosiddetta “Legge di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario” (Legge n° 354/75).

I primi assistenti sociali sono entrati in servizio, appunto nel '78 e nell'anno successivo a seguito di apposito concorso. E' qui importante fare una breve riflessione sulle difficoltà incontrate inizialmente da questi operatori nell'inserirsi in un contesto che, pure se riformato nel proprio ordinamento normativo, conservava decisamente caratteristiche di rigidità e chiusura tipiche di un'istituzione totale. Negli anni seguenti, il servizio sociale penitenziario per adulti ha sempre più precisato la sua specificità quale insostituibile agente di collegamento tra l'istituzione penitenziaria e il territorio; tra i bisogni dell'utenza e quelli della società in una continua e non facile armonizzazione del mandato istituzionale e mandato professionale.

L'attività dell'assistente sociale ha come riferimento l'Ordinamento Penitenziario ed è inserita istituzionalmente nell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (d'ora in avanti **UEPE**), fino all'agosto 2005 chiamato invece Centro di Servizio Sociale per Adulti (**CSSA**). I primi **CSSA** vennero istituiti contestualmente all'entrata in vigore della legge di riforma del '75 che ne prevedeva la presenza in ogni Ufficio di Sorveglianza (inizialmente non era difficile trovare un **CSSA** anche per più Uffici di Sorveglianza). Tale previsione di legge è stata raggiunta da non molto. Il legislatore ha voluto che ogni **CSSA** sia fisicamente separato dall'istituto e dall'Ufficio di Sorveglianza riconoscendo e assicurando in tal modo l'autonomia tecnico-operativa del servizio Sociale.

Tornando all'attuale denominazione, l'**UEPE** si configura quindi a pieno titolo quale organo periferico dell'Amministrazione Penitenziaria come lo è anche ad esempio un istituto penale. E' da precisare che tra quest'ultimo e l'**UEPE** non vi è alcun rapporto di subordinazione mentre vi è, ovvero dovrebbe esservi, un rapporto rivolto alla collaborazione, all'integrazione di competenze, al coordinamento degli interventi. Ancora brevemente si dirà che un **UEPE** può essere collegato anche a più di un istituto compreso nel suo territorio d'azione.

Restringendo ora l'attenzione all'**UEPE** di Padova e Rovigo, si deve precisare che esso non è stato istituito subito dopo la legge di riforma. Negli anni successivi al 1975 a Padova vi era una sede distaccata del **UEPE** di Venezia. Solo nel 1980 l'**UEPE** di Padova ha avuto formale costituzione con attivazione di una propria sede con corrispondente territorio di competenza collimante con quello del Circondario giudiziario dei Tribunali di Padova e di Rovigo e del connesso Ufficio di Sorveglianza.

Come negli altri 58 **UU.E.P.E.** presenti sul territorio nazionale italiano, quello di Padova e Rovigo impiega personale della carriera direttiva degli assistenti sociali, personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e personale di altre carriere di concetto ed esecutive. Attualmente nell'**UEPE** di Padova Rovigo opera **un direttore** addetto alla programmazione e al coordinamento delle attività interne dell'ufficio e all'effettuazione di ricerche di opportunità di integrazione dello stesso nel territorio; **dieci assistenti sociali, due collaboratori amministrativi, un ragioniere, un centralinista, un addetto alla sicurezza, un addetto alla guida di automezzi, un operatore SDI (Servizio d'Indagine Interforze)**. Nell'ambito dell'**UEPE** sono organizzati servizi di segreteria, ragioneria e archivio. L'evoluzione organizzativa interna degli **UEPE** ha previsto la suddivisione delle funzioni in aree denominate:

- Area di servizio sociale;
- Area della segreteria;
- Area amministrativa-contabile.

Ciascuna di queste aree opera in settori specifici ma appartenenti all'attività generale dell'**UEPE**.

Gli assistenti sociali che lavorano all'interno degli **UEPE** sono professionisti orientati culturalmente al servizio delle persone e operano secondo metodologie d'intervento centrate prevalentemente sul compito in una prospettiva di messa in rete e integrazione delle risorse esistenti. L'agire professionale dell'assistente sociale impiegato presso l'**UEPE** è strettamente collegato alle finalità dell'Ordinamento Penitenziario che ne legittima quindi l'operatività quale coordinatore e attivatore di risorse per la realizzazione degli obiettivi istituzionali (vedasi profili professionali).

Le competenze dell'assistente sociale penitenziario possono meglio evincersi dalla lettura dell'art. 72 dell'ordinamento Penitenziario integrata con quella di altri articoli dello stesso ordinamento, del relativo Regolamento di Esecuzione e di leggi successive che hanno modificato e attualizzato il sistema di esecuzione penale italiano.

Rispetto alle misure alternative alla detenzione, occorre citare innanzitutto quali esse siano e indicarne le relative caratteristiche prima di parlare dei compiti del servizio sociale penitenziario nei relativi ambiti.

Il beneficio che vede più ampiamente impegnato l'**UEPE** è **l'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE**, disciplinato dagli artt. 47 O.P. e dall'art. 94 del D.P.R. 309/90 (recentemente modificato con legge 21/2/2006 n° 49), a cui possono essere ammessi i condannati tossicodipendenti o di alcoldipendenti con un limite di pena prestabilito (ora sei anni) i quali svolgeranno la misura alternativa con l'obbligo di osservare un programma terapeutico predisposto dal **Servizio per le Tossicodipendenze di riferimento (SER.T.)**. Durante l'esecuzione di tale misura alternativa, il soggetto è tenuto a rispettare le "prescrizioni", cioè "le regole comportamentali" che il Tribunale di Sorveglianza, l'organo concedente, ha ritenuto di applicare al soggetto. L'**UEPE** riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sullo svolgimento della misura alternativa.

Seguono quindi la **SEMILIBERTÀ** e la **DETENZIONE DOMICILIARE**. **La semilibertà** è disciplinata dagli artt. 48 e 50 dell'O.P.; possono esservi ammessi i condannati alla pena detentiva non superiore a sei mesi oppure dopo l'espiazione di metà della pena, ovvero, se si tratta di uno dei casi di cui all'art. 4bis (416 bis e 630 C.P., cioè reati associativi, sequestro di persona etc.) di almeno due terzi di essa. Il condannato all'ergastolo può esservi ammesso dopo l'espiazione di almeno venti anni di detenzione; l'internato può esservi ammesso in ogni momento.

La semilibertà consiste nel trascorrere il giorno fuori dall'istituto per svolgere attività lavorativa/istruttiva e curare le relazioni socio-familiari, rientrandovi poi obbligatoriamente alla sera.

Alla **detenzione domiciliare** possono essere ammessi i condannati ad una pena o residuo di pena inferiore ai due anni, tranne che per i condannati di cui all'art. 4 bis, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento e, inoltre in casi particolari di necessità familiari, di lavoro, con pena inferiore ai quattro anni (ad es. donna incinta o già madre, persona in gravi condizioni di salute, persona inabile di età superiore ai 60 anni, persona con meno di 21 anni studente). Il limite di 4 anni può essere superato quando potrebbe essere disposto il rinvio dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute incompatibili con lo stato detentivo (art. 146-147 C.P.); in questo caso il Tribunale di Sorveglianza dispone la detenzione domiciliare stabilendo un termine che può essere prorogato.

La "detenzione domiciliare speciale" (legge 40/2001), possibile ammissione per le madri e, in assenza di queste, anche per i padri di bambini di età inferiore ai dieci anni, dopo avere scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di ergastolo.

COMPETENZE OPERATIVE DELL'UEPE

Le competenze operative dell'UEPE vanno organicamente considerate in un'ampia operatività pertinente, in primo luogo, ai compiti istituzionali e ad uno specifico mandato professionale nell'ambito penitenziario, ma anche al mandato più ampio e peculiare di contributo allo sviluppo sociale della comunità. In tal senso intercorrono le connessioni con l'azione degli enti locali, dei servizi sociali territoriali, con il privato sociale, il volontariato.

Nello specifico, sotto il profilo esclusivamente tecnico, l'UEPE effettua **l'inchiesta sociale**, condotta ed elaborata con i metodi e le tecniche di servizio sociale, consistente in una raccolta ed organizzazione di dati sulla vita di un soggetto in rapporto alle relazioni familiari e sociali significative ed al contesto socio-culturale di appartenenza.

Mediante l'inchiesta vengono raccolti dati quanto più possibile documentati, riscontrabili ed attendibili, relativi a caratteristiche psicologiche, pedagogiche, sociali, evolutive del soggetto; quindi si evidenziano le "modalità esistenziali" con le quali la persona e la famiglia percepiscono la propria situazione e le condotte antiggiuridiche, in modo anche da potere comprendere ed orientare le relative prospettive di cambiamento ed evoluzione.

A tale fine gli elementi significativi del passato e la "storia del caso", permettono di ricostruire ed interpretare la percezione che la persona ha "ora" dei suoi trascorsi. Gli elementi significativi del passato di tipo anamnestico-descrittivo consentono di ricostruire il processo evolutivo fino alla condizione attuale.

Occorre mettere l'accento sul fatto che attraverso la "percezione di sé e del proprio trascorso" la persona si rapporta con la realtà e con le specifiche modalità attuali. Dalla qualità e migliorabilità di tali interazioni tra il soggetto, il gruppo sociale relazionale di appartenenza (lavoro, famiglia, comunità allargata, istituzioni, autorità, etc.), dipende la possibilità che egli usufruisca positivamente delle opportunità delle offerte penali-penitenziarie, e che riesca a progettare il futuro in modo rispettoso della legge e della società.

In senso applicativo, il servizio sociale penitenziario consente, alla Magistratura che deve prendere delle decisioni su un soggetto condannato oppure ad operatori che si occupano dell'osservazione e del trattamento di una persona in istituto, di orientare i propri interventi in base agli aspetti personali e socio-familiari. Tale procedura viene quindi ad essere compresa tra le acquisizioni di dati da parte del giudice, sebbene questi non vincoli le proprie determinazioni solo ed esclusivamente alle conclusioni dell'inchiesta tecnica di servizio sociale. Tale elaborato quindi è da considerare come contributo qualificato di dati che possono orientare la Magistratura di Sorveglianza sui provvedimenti da assumere ma anche pura rappresentazione oggettiva di problemi, risorse e caratteristiche della situazione personale, familiare, socio-ambientale dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale.

Un'attenzione particolare merita l'impostazione iniziale del rapporto operatore-utente che ha effetti importanti che si ripercuotono nei momenti successivi alla decisione giudiziaria di eventuale ammissione ad un beneficio di legge. Pertanto si può dire che nell'approccio iniziale si costruiscono gli effetti che si verificheranno successivamente.

Da ciò si capisce che la responsabilità assunta dall'assistente sociale sull'andamento della vicenda giudiziaria è alquanto elevata, sia in connessione all'eventuale ammissione del soggetto ad una misura alternativa che per quanto attiene la modifica delle condizioni con le quali il soggetto ne fruisce.

Il modello di tutta questa procedura va ricercata nel concetto di "diagnosi" che ha ispirato le osservazioni in ambito criminologico ma anche di intervento sociale.

In concreto, per l'effettuazione dell'indagine socio-familiare, l'assistente sociale fa riferimento alla documentazione raccolta (lavoro, contratto di affitto, sentenza di condanna, relazione di eventuale servizio socio-sanitario interessato, etc.), alle dichiarazioni rese dal soggetto, dai familiari, dal datore di lavoro e da altri interlocutori significativi (es. altri servizi sociali, servizi sanitari, UEPE).

Dal punto di vista etico e della deontologia professionale, la comunicazione e i termini di essa sono da riferire alle finalità di raccolta delle informazioni, al ruolo ed alla funzione dell'assistente sociale, tenendo chiari e chiarendo all'utente quali sono gli obiettivi, il fine ed il destinatario delle informazioni raccolte; ciò conferisce ad entrambe le parti la necessaria consapevolezza delle conseguenze della comunicazione e dell'obbligo dell'A.S. di riportare al giudice relazioni complete, fedeli e connotate da trasparenza.

La comunicazione corretta e completa che fa l'assistente sociale sta innanzitutto nel rapporto che questi ha con il proprio ruolo, nella chiarezza con cui si rivolge all'utente informandolo delle finalità dell'inchiesta, la sua destinazione, il ruolo dell'autorità al riguardo il valore della collaborazione dell'utente per un'idonea considerazione del caso, stimolazione della responsabilità del soggetto, a livello psicologico, ad affrontare la situazione in cui si trova e ad autodeterminarsi. Inoltre è vantaggioso per l'utente che il giudice decida conoscendo le sue esigenze, il suo punto di vista, e tutti gli elementi che potrebbero favorirlo e ciò di solito contribuisce ad un "abbassamento delle resistenze personali"

Affinché un rapporto professionale divenga efficace, occorre definirlo nei termini delle istanze reciproche, del contesto, e di che cosa questo ha da offrire. Tutto ciò faciliterà la prosecuzione del rapporto anche in relazione al tema del "controllo".

Dal punto di vista giuridico, le inchieste sono quindi svolte, sempre su richiesta della Magistratura di Sorveglianza, per l'applicazione, la revoca e la proroga delle misure di sicurezza e della remissione del debito, nonché, come elemento di documentazione nella fase istruttoria che precede le decisioni sulla concessione delle misure alternative o per la modificazione delle condizioni nelle quali i soggetti fruiscono di tali benefici.

Per quanto riguarda i detenuti, si evidenzia che il legislatore ha voluto mantenere separati ed indipendenti dall'istituto gli **UEPE** allo scopo di tentare un collegamento tra l'esterno del carcere (famiglia, lavoro) ed il recluso. L'O.P. prevede quindi per l'**UEPE** competenze in materia di misure alternative e di collaborazione con gli istituti. A tal proposito, mediante la "consulenza", si intende dare un contributo attraverso le conoscenze che il Servizio Sociale acquisisce con l'inchiesta sociale nei confronti dei ristretti. Conoscenze che confluiscono nell'osservazione della personalità al fine di comprendere meglio ad esempio la qualità e l'eventuale migliorabilità dei rapporti con la famiglia e con il mondo esterno.

All'art. 13 dell'O.P. vengono precisate per il servizio sociale penitenziario le funzioni di consulenza nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento di cui è espressione conclusiva la relazione di sintesi, redatta insieme agli altri operatori dell'amministrazione e dai professionisti indicati nell'art.80 (esperti psicologi, criminologi etc.). Tale documento perviene al Magistrato di Sorveglianza competente per l'istituto in cui il soggetto è ristretto.

L'attività di osservazione si esplica quindi mediante l'acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici e sociali anche riferiti al modo in cui la persona ha vissuto le sue esperienze. Successivamente, nel corso del trattamento detentivo, l'osservazione è rivolta ad accertare le modificazioni intervenute e le eventuali esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

Nell'inchiesta sociale condotta rispetto ad un soggetto in libertà che attende l'udienza (procedimento di sorveglianza) in cui sarà stabilito se egli sconterà la condanna in detenzione o in misura alternativa, si comprende come la relazione direttamente inoltrata alla Magistratura si caratterizzi per un'ampia autonomia ed un'altrettanta ampia responsabilità.

Relativamente alle competenze in area esterna al carcere, durante la conduzione delle misure alternative alla detenzione sopra dette, i compiti dell'**UEPE** sono derivanti dalla natura e caratteristiche di ciascuna di esse.

AMNISTIA

Atto legislativo, prerogativa del Capo dello Stato, su delegazione della Camere, con cui, per particolari avvenimenti o ricorrenze vengono considerati estinti alcuni reati; l'ammnistia ha valore retroattivo, ma non è applicabile ai delinquenti abituali o professionali né ai recidivi aggravati.

INDULTO

Provvedimento di clemenza con cui il Presidente della Repubblica, su legge di delegazione delle Camere, condona le pene inflitte per determinati reati o le commuta in altre di specie diversa meno gravi. E' un istituto affine all'ammnistia ma si differenzia perché non estingue il reato né le pene accessorie ed è concesso se c'è stata sentenza. E' diverso dalla grazia, concessa dal capo dello Stato, quale atto di clemenza individuale.

GRAZIA

Condono parziale o totale della pena per diretto intervento della massima autorità dello Stato a beneficio di singoli condannati.

Le misure alternative alla detenzione rappresentano una delle più importanti innovazioni funzionali al concetto di “**flessibilità della pena**” nella fase esecutiva. Questo cambiamento ha portato ad attribuire al **TRIBUNALE di SORVEGLIANZA** (introdotto con legge 354/75) la facoltà di modificare la quantità e qualità della pena.

Il principio basilare è che la “**pena possa essere tendenzialmente rieducativa**, cioè debba “includere attività ed interventi di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del condannato”.

LEGGE GOZZINI (n. 663 del 10.10.1986) ripropone il concetto di flessibilità della pena, responsabilizzazione del condannato e incentivazione a collaborare al trattamento rieducativo. Pertanto la valutazione dei requisiti per accedere ai benefici penitenziari ed alle misure alternative si basa sull’osservazione della personalità del condannato e sulla valutazione delle risorse personali ed a lui esterne (famiglia, lavoro) nella loro interazione con l’Istituzione (carcere, UEPE, servizi sociali ed istituzionali in genere, magistratura di sorveglianza).

Inoltre ha introdotto la “detenzione domiciliare” la cui fruibilità è stata successivamente ampliata dalla legge n.165 del 27.5.1998 (Legge Simeone-Saraceni).

CHE COSA FAVORISCE L'ESTENDERSI DELLE MISURE ALTERNATIVE?

- 1) CRISI DEL CARCERE: SOVRAFFOLLAMENTO;
- 2) IL DIFFONDERSI DELL'ASSISTENZIALISMO: L'ASSISTENZA PUO' FAVORIRE LA SOSTITUZIONE DELLE MISURE PUNITIVE A CARATTERE REPRESSIVO CON UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PIU' "AIUTANTE";
- 3) IL DECENTRAMENTO DEL CONTROLLO SOCIALE A FAVORE DEGLI ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI;
- 4) CRISI ECONOMICA DELLO STATO: RISPARMIO DI SPESA (UNA PERSONA ASSISTITA ALL'ESTRNO DEL CARCERE COSTA MENO).

CHE COSA SI OPPONE ALL'AFFERMARSI DELLE MISURE ALTERNATIVE?

- 1) LA PENA E' CONSIDERATA COME L'UNICA EFFICACE MODALITA' PER SCORAGGIARE E SANZIONARE I COMPORTAMENTI ILLEGALI;
- 2) L'ALLARME SOCIALE: L'OPINIONE CHE CON LA RIDUZIONE DELLE PENE DIMINUISCA LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA SOCIALE.
- 3) MOTIVI ECONOMICI: NON E' CREDUTO CHE LA RICONVERSIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DA CHIUSO AD APERTO SI TRADUCA IN UNA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (in quanto ciò richiede il potenziamento di figure professionali adeguate e specifiche).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. limite di pena residua 3 anni, competenza del Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena oppure, se la persona è detenuta, del Trib. di Sorv. per il luogo competente per l'istituto detentivo). E' richiesto al Pubblico Ministero della Procura che dispone l'ordine di esecuzione, se il soggetto è in libertà; al Magistrato di Sorveglianza se il soggetto è detenuto, il quale può sospendere la detenzione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza.
- Affidamento in prova al servizio sociale per alcooldipendenti e tossicodipendenti – Limite di pena non superiore a 6 anni o 4 anni se il reato è incluso nell'art. 4 bis O.P. (art. 94 D.P.R. 309/90 e legge n.49 del 21.2.2006). E' concesso dal Tribunale di Sorveglianza. E' richiesto al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione, se la persona è in libertà; al Direttore dell'istituto se egli è detenuto, che la trasmette al Pubblico Ministero o al Tribunale di Sorveglianza. Il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero.
- Affidamento in prova al servizio sociale per soggetti affetti da AIDS conclamata o altre deficienze immunitarie o malattia grave (art. 47 quater dell'Ordinamento Penitenziario).E' concesso dal Tribunale di Sorveglianza.

- Semilibertà (Pena non superiore a 6 mesi o dopo espiazione di metà pena o espiazione di 20 anni se il soggetto è ergastolano oppure all'internato. E' concesso dal Tribunale di Sorveglianza del luogo di competenza dell'istituto detentivo. La richiesta è rivolta al Pubblico Ministero della Procura se egli è in libertà; al Tribunale di Sorveglianza per i detenuti.
- Detenzione domiciliare: Residuo pena di due anni, non superiore a 4 anni (donna incinta, madre di prole inferiore a 10 anni, persona magg. di 60 anni, persona in condizioni di salute particolari, persona min. di 21 anni, etc.); superiore a 4 anni per motivi di salute rilevanti. E' richiesta al Pubblico Ministero della Procura se la persona è libera; al Mag. di Sorv. se egli è detenuto che può disporre l'applicazione provvisoria della misura (ad es. nei casi di AIDS).

SANZIONI SOSTITUTIVE:

- Semidetenzione: obbligo di trascorrere in istituto almeno 10 ore al giorno);
- Libertà controllata (sostituzione di pene brevi o conversione di pene pecuniarie), lavoro sostitutivo a favore della collettività (sostituzione di pene pecuniarie);
- Pena pecuniaria (la multa sostituisce la pena detentiva breve).

LIBERAZIONE CONDIZIONALE: La pena è conclusa fuori dal carcere in regime di libertà vigilata.

LIBERTA' VIGILATA: Misura di sicurezza non detentiva (la vigilanza ed il sostegno sono affidati alle forze dell'ordine ed all'UEPE).